



COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE
Procedure interne ai sensi del Decreto n. 644/2012

Codice: [MKT/CIV/PIN-01](#)

Data creazione	16/03/2017
Tipologia di documento	Procedure Interne
Emittente	Direzione
Data di approvazione	Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.03.2017

Il presente documento è di proprietà di Igea Banca S.p.A.

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Igea Banca S.p.A.

Indice

1	Premessa.....	3
2	Caratteristiche della CIV	4
3	Esenzioni	4
4	Criteri Applicativi.....	4
	4.1 Base di calcolo – Definizione di ‘saldo disponibile’	7
5	Determinazione costi dell’Istruttoria Veloce	7

1 PREMESSA

L'art. 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti". Il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento". Detta commissione "non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi."

Successivamente il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario (TUB) – che ha dato attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede è stato chiarito l'ambito applicativo della normativa in oggetto e sono stati determinati i criteri di applicazione della CIV.

In particolare, è stato chiarito che rientrano nell'ambito applicativo della normativa i contratti di conto

corrente e le aperture di credito regolate in c/c in base alle quali il cliente "ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento".

Si ritiene, pertanto, che vi rientrino tutti gli affidamenti regolati in conto corrente aventi carattere rotativo, indipendentemente dalle modalità tecniche di utilizzo dei fondi messi a disposizione del cliente, e perciò non solo le aperture di credito in senso stretto, ma anche tutte le anticipazioni (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un utilizzo rotativo del fido nell'ambito di un plafond messo a disposizione del cliente, entro cui la banca si riserva di effettuare l'anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all'incasso.

Per contro, non vi rientrano gli affidamenti non regolati in conto corrente, le aperture di credito semplici (ossia non ad utilizzo rotativo) e le anticipazioni "a partita", ossia effettuate volta per volta e relative a un singolo credito.

Il Decreto stabilisce poi che gli intermediari debbano provvedere a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come

presupposto per l'applicazione della CIV. Viene infine previsto che gli intermediari debbano adeguatamente formalizzare e motivare anche i costi di tale istruttoria.

Il presente documento formalizza pertanto le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce ed i relativi costi.

I casi di applicazione verranno resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca.

Il documento integra il Regolamento e le relative disposizioni attuative del Credito approvate dal Consiglio di Amministrazione ed attualmente in vigore.

2 CARATTERISTICHE DELLA CIV

Il Decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) nei seguenti termini:

- a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.

3 ESENZIONI

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando:
 - i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

4 CRITERI APPLICATIVI

In caso di utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la banca svolge

un'attività istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento, quali:

- pagamento titoli ed effetti (es. addebito assegni in euro e in valuta estera, emissione assegni circolari, addebito effetti, ecc.);
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. disposizioni di Bonifico su Italia e/o Estero, addebito Utenze e RID, addebito RiBa, addebito Bollettini Postali/MAV/RAV/FRECCIA, ricarica Carte Prepagate, canoni Leasing, disposizioni varie ordinate dal Cliente, ecc.);
- addebito Imposte e/o Tasse (esempio Deleghe F24/F23);
- acquisto di strumenti finanziari/assicurativi;
- prelievo contanti allo sportello;
- ogni altro addebito consentito dalla Banca, previa valutazione del personale preposto.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare.

Tali casi risultano così dettagliati:

- addebito insoluti;
- addebiti conseguenti a prelievi ATM;
- addebiti conseguenti a pagamenti POS;
- addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca;
- addebiti per utilizzo strumenti (Telepass, Viacard, ecc.) con rischio a carico banca;
- nei rapporti con i consumatori quando:
 - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 euro;
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

In ogni caso la CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ossia nei seguenti casi:

- addebito delle competenze e interessi;
- rata prestito/finanziamento erogato dalla Banca (addebito rata);
- rettifica valuta;
- spese di gestione conto;
- estinzione anticipata prestito/finanziamento erogato dalla Banca;
- disposizione abbattimento prestito/finanziamento erogato dalla Banca.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure –in presenza di sconfinamenti– il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

La Banca applica la CIV, così come di seguito determinata, in funzione dei costi effettivamente sostenuti, e in maniera puntuale a fine giornata. Tuttavia, con lo scopo di evitare il rischio di

superamento del tasso soglia antiusura, la Banca provvede trimestralmente ad intercettare eventuali addebiti che superino tale soglia e ad effettuare l'abbattimento automatico.

Tipo cliente	Importo dello sconfinamento (o increment dello sconfinamento)	Importo della CIV
Consumatore (importo Massimo addebitabile nel trimestre pari a € 200,00)	Fino € 500,00 e fino a 7 gg. consecutivi per una sola volta al trimestre	€ 0,00
	Su sconfinamento derivante da singole operazioni di importo inferiore a € 100,00	€ 0,00
	Sconfinamento oltre € 100,00 determinato da almeno un'operazione uguale o superiore a € 100,00 (se non rientrante nella franchigia di legge di cui al punto sopra)	€ 30,00
	Ulteriore aumento dello sconfinamento determinato da singole operazioni di importo uguale o superiore a € 100,00	€ 30,00
Non consumatore	Oltre € 100,00 sino a 5.000,00 determinato da almeno un'operazione uguale o superiore a € 100,00	€ 60,00
	Da € 5.000,01 sino a € 15.000,00 determinato da almeno un'operazione uguale o superiore a € 100,00	€ 80,00
	Oltre 15.000,00 determinato da almeno un'operazione uguale o superiore a € 100,00	€ 100,00

Nell'applicazione della CIV, sia per i consumatori che per i non consumatori, la Banca ha previsto una franchigia di sconfinamento, vale a dire un importo (saldo disponibile) al di sotto del quale il conto viene escluso dall'applicazione della CIV (per i non consumatori) e dai controlli per l'eventuale esenzione trimestrale (sconfinamento inferiore a 500 euro e durata non superiore a 7 giorni consecutivi). Tale franchigia è pari a 100,00 euro. Inoltre l'applicazione di una nuova CIV su un cliente viene effettuata solo a seguito di un incremento dello sconfinamento determinato da almeno un'operazione uguale o superiore a € 100,00.

4.1 Base di calcolo – definizione di ‘saldo disponibile’

Viene definito sconfinamento:

- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all’affidamento accordato (“utilizzo extrafido”);
- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza al saldo del conto corrente (“sconfinamento in assenza di fido”).

Il Decreto n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la CIV viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo. Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna due tipologie di date:

- la data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la data valuta, invece, è la data da cui decorrono gli interessi sull’importo dell’operazione.

A partire da queste, viene calcolata una “data disponibilità” che, nella maggioranza degli addebiti ed accrediti viene a coincidere con la data contabile (ossia di registrazione in conto); per i versamenti di assegni bancari e circolari la data di disponibilità viene determinata in base a quanto previsto dalla normativa e riportato sul contratto di conto corrente. La data disponibilità indica p e r t a n t o il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Il saldo disponibile di fine giornata viene individuato riordinando i movimenti del conto corrente in base alla “data disponibilità” sopra definita.

5 DETERMINAZIONE COSTI DELL’ISTRUTTORIA VELOCE

Nell’attività di istruttoria veloce la Banca in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso rispetto alle disponibilità esistenti in conto, limita l’attività istruttoria all’esame della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative pubbliche ed interne sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze.

In particolare la quantificazione del tempo lavoro dedicato all’analisi preventiva all’autorizzazione ed i relativi costi valorizzati in euro, risultano diversificati in relazione al tipo controparte.

La Banca esegue l’Istruttoria Veloce su tutti i rapporti non affidati che presentano un saldo passivo o uno sconfinamento oltre il limite di affidamento accordato. Un’Istruttoria Veloce può essere avviata a seguito di richieste specifiche effettuate dal Cliente allo sportello (in questo caso l’operazione resta sospesa fino all’ottenimento dell’autorizzazione dell’Organo Deliberativo) o nel corso delle verifiche dell’attività quotidiana svolta dalla Filiale sugli appositi strumenti/supporti di controllo.

Il processo di Istruttoria Veloce individua diversi livelli di verifica/autorizzazione:

- in Filiale nella figura del Titolare o di un suo Delegato;
- per i casi individuati dalla normativa interna, vengono previsti ulteriori e successivi livelli autorizzativi presso gli Organi Aziendali Competenti.

Tali eventi sono soggetti a un’attenta attività di Monitoraggio presso appositi Uffici Centrali della Banca.

Il processo, per entrambe le casistiche, coinvolge la Filiale ed i suoi addetti. Gli Operatori di Filiale svolgono un'attività di analisi che prevede l'utilizzo sia di informazioni prodotte da procedure interne (es: Procedura Conti correnti, Past Due, ecc.) e sia di archivi e fonti esterne (es: Centrali Rischi, Data Base Informativi e di Rating, Visure camerali, Visure protesti, Visure ipo-catastali, ecc.).

Inoltre, qualora necessario, viene contattato il Cliente telefonicamente o attraverso email per raccogliere ulteriori informazioni utili al perfezionamento dell'Istruttoria Veloce.

Una volta raccolte le informazioni, l'Addetto di Filiale espone una relazione al suo Titolare, o all'eventuale sostituto, che decide se:

- autorizzare o meno lo sconfinamento nell'ambito delle sue competenze;
- attivare la proposta di autorizzazione all'Organo di delibera superiore.

La Banca sostiene, quindi, dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva ed all'autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti e alla specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati dal CdA alla concessione degli sconfinamenti.

Gli importi della Commissione di Istruttoria Veloce definiti per consumatori e non consumatori, riportati sui relativi Fogli Informativi del conto corrente, sono coerenti con i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere tale attività.